



DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE DEL 21/12/2022

Oggetto: Procedure per le cancellazioni d'ufficio massive di imprese e società non operative.

Il Conservatore

VISTO il D.P.R. n. 247 del 2004 relativo alla cancellazione d'ufficio di società di persone e imprese individuali, come modificato dall'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO l'articolo 2490 c.c. relativo alla cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione, che non abbiano depositato il bilancio per tre anni consecutivi, come modificato dall'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, che introduce la scioglimento senza liquidazione e la cancellazione d'ufficio di società di capitali che pur non formalmente in liquidazione, di fatto non sono più operative;

VISTO l'art. 2495 c.c. come modificato dall'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 che dispone che il Conservatore cancelli d'ufficio le società di capitali che abbiano depositato il bilancio finale di liquidazione, decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine per presentare opposizione al detto bilancio, in assenza di notizia di reclami;

RILEVATO che rimane in capo al Giudice del registro delle imprese un potere di vigilanza sulle iscrizioni eseguite nel Registro delle Imprese, quale Autorità di seconda istanza: il comma 6 dell'art. 40 citato stabilisce l'obbligo di comunicare ogni determinazione del conservatore agli interessati entro otto giorni, affinché possano eventualmente ricorrere al Giudice del registro delle imprese entro quindici giorni dalla comunicazione (comma 7);

VISTO il comma 8 della norma ai sensi del quale le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192, sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio al fine di velocizzare il relativo procedimento;

CONSIDERATO che nonostante l'ufficio abbia cancellato nel biennio 2021 e 2022 alcune migliaia di imprese non più operative, ad oggi le posizioni potenzialmente cancellabili in base agli indici ed ai criteri previsti dalla normativa sono ancora in numero ragguardevole;

CONSIDERATO che l'assoluta maggioranza delle imprese e delle società con indici di cessazione è priva della casella di posta elettronica certificata, nonostante il relativo obbligo di legge, da ultimo ribadito e rafforzato dall'art. 37 del più volte citato D.L. 76/2020 con la previsione di un nuovo termine perentorio per l'adempimento omesso (1° ottobre 2020);

RITENUTO che al fine di evitare inutile dispendio di risorse è opportuno proseguire nella massiva cancellazione d'ufficio delle imprese/società presumibilmente decotte;

VALUTATO che, vista la consistenza dei volumi indicati, la notificazione tradizionale a mezzo raccomandata A/R risulti particolarmente dispendiosa sia in relazione al primo invio che per gli invii successivi in caso di non raro esito negativo, restando addirittura priva di effetti in caso di irreperibilità, e che, pertanto, non trovi giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere, soggetti peraltro a vincoli di contenimento e di razionalizzazione (es: L.160/2019 art. 1 c. 591);



RAMMENTATO a tal proposito che l'art. 8 della legge 241/1990 secondo cui : "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima" e che tale norma è stata già efficacemente applicata da questo Ente in sede di cancellazione massiva delle PEC;

RITENUTA idonea forma di pubblicità, ai sensi della norma suddetta e visto l'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 (secondo il quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle PP.AA. procedenti), la pubblicazione dei provvedimenti d'ufficio all'albo camerale on line per un lasso di tempo - da un minimo di 30 ad un massimo di 45 gg. - sufficiente a consentire la conoscibilità degli stessi;

CONSIDERATO che il DPR 247/04 prevede (artt. 2 comma 4 e 3 comma 3) che il titolare dell'impresa individuale o gli amministratori della società di persone abbiano 30 gg. dall'ultima delle comunicazioni effettuate per eccepire la perdurante operatività dell'impresa, e che il suddetto termine di 30 gg. possa trovare applicazione per analogia anche alle altre procedure di cancellazione;

VALUTATO altresì che, in aderenza al comma 6 dell'art. 40, il provvedimento conclusivo di cancellazione debba essere pubblicato per almeno 30 gg. all'albo online e che dalla scadenza del termine di pubblicazione decorrano i 15 gg. di legge per l'eventuale ricorso al Giudice del registro imprese;

RITENUTO inoltre che la conoscibilità degli elenchi delle imprese interessate possa essere garantita dalla misura aggiuntiva della stabile pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale in un'apposita sezione denominata "Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese" ;

RITENUTO tuttavia che, laddove l'impresa cancellanda risulti dotata di pec valida ed attiva, è opportuno procedere anche con l'invio alla pec medesima;

RILEVATO che la società in house Infocamere S.C. p A., secondo le indicazioni condivise dal sistema camerale, ha elaborato e reso disponibili strumenti e servizi appositi per supportare le Camere nell'iter di istruttoria e di cancellazione massiva descritto;

ATTESO che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica d'ufficio (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

RITENUTO infine che laddove previsto dalla normativa, si verifichi, ai sensi dell'art. 40 comma 5 ult. cpv , la titolarità in capo alle società di capitali di beni immobili od altri beni iscritti in pubblici registri, in assenza di disposizione sulla modalità di prosieguo del procedimento, si possa applicare per analogia, la disposizione dell'art. 3, comma 3, del DPR 247/2004 dettata per le società di persone titolari di beni immobili;

RITENUTO infine che tra le imprese/società da cancellare d'ufficio possano essere ricomprese le società per le quali è stato emesso decreto di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 comma 1 numeri 3 e 4 Legge Fallimentare, o decreto di chiusura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 233 e 234 Codice della Crisi, nonché le imprese individuali con fallimento chiuso o con liquidazione giudiziale chiusa, per le quali la normativa di riferimento non contiene alcuna norma specifica;

Ad integrazione del provvedimento 2021 su cancellazioni d'ufficio e nel rispetto della prassi fino ad ora adottata e seguita

DISPONE

i seguenti indirizzi e fasi operative



- Definizioni

Ai fini del presente atto di indirizzo si intende per:

- A. "Albo camerale online" – l'Albo di cui all'art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009;
- B. "Art. 40": l'art. 40 del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020
- C. "Cancellazioni d'ufficio" – I procedimenti disciplinati dall'art. 40 DL 76/2020 e dalle altre norme ivi richiamate nonché quello disciplinato dalla direttiva MISE - Ministero Giustizia del 27.04.2015;
- D. "Cancellazione massiva" – la cancellazione dal registro imprese di cui alla lett. c effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società;
- E. "Cruscotto qualità/Cruscotto PEC" - La piattaforma predisposta da Infocamere Scpa da cui estrarre gli elenchi delle posizioni che presentano le incongruenze per l'avvio del procedimento massivo di cancellazione d'ufficio;
- F. "Domicili digitali inattivi" - I domicili digitali revocati e non univoci;
- G. "Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio" – La società Infocamere S.C.p A.;
- H. "Procedimento massivo" – il procedimento d'ufficio di cui alla lettera c) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento con allegati gli elenchi dei soggetti interessati;
- I. "Registro delle imprese" – il registro di cui all'art. 2188 del codice civile e all'articolo 8 della Legge n. 580/1993;
- K. "Sito istituzionale" – il sito web ufficiale della Camera di Commercio delle Marche. di cui all'URL: <https://www.marche.camcom.it/> ;
- L. "Ufficio del registro delle imprese" – l'ufficio istituito presso la camera di commercio dall'art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

- Ambito di operatività

Il presente atto di indirizzo integra e precisa la disciplina dei procedimenti di:

- cancellazione massiva d'ufficio delle imprese individuali ai sensi del DPR 247/2004 e dell'art. 40 comma 1 DL 76/2020;
- cancellazione massiva d'ufficio delle società di persone ai sensi del DPR 247/2004 e dell'art. 40 comma 1 DL 76/2020;
- cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490 cod.civ. e dell'art. 40 comma 1 DL 76/2020;
- cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2495 cod.civ.;



- scioglimento senza liquidazione massiva d'ufficio e la cancellazione massiva d'ufficio delle società di capitali che versino nelle condizioni di cui all'art. 40 commi 2, 3, 4 e 5 DL 76/2020;
- cancellazione massiva d'ufficio dei domicili digitali inattivi.

- Gestione massiva e periodica delle cancellazioni d'ufficio

L'Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente i procedimenti massivi di cancellazione d'ufficio di cui sopra mediante estrazione degli elenchi dal Cruscotto qualità e dal Cruscotto PEC. Le procedure sono avviate esclusivamente su iniziativa dell'ufficio e sulla base della programmazione disposta dal dirigente, non in base a singole richieste o sollecitazioni presentate da privati; le comunicazioni dei medesimi relative alla presenza dei presupposti per l'avvio dei procedimenti di cancellazione di cui al presente atto di indirizzo, in capo a singole imprese o società saranno eventualmente prese in considerazione nell'ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente. Gli elenchi relativi all'avvio del procedimento sono comunicati all'ufficio diritto annuale, per gli adempimenti di competenza, secondo quanto disposto dal regolamento sul diritto annuale vigente. Gli elenchi relativi all'avvio del procedimento per le imprese artigiane sono comunicati all'albo imprese artigiane.

- Comunicazioni procedurali e termini

Nei procedimenti massivi di cancellazione la pubblicazione all'albo camerale on line del provvedimento con allegato l'elenco delle imprese interessate, per tutta la durata indicata a seguire, costituisce valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L. n. 241/1990.

FATTISPECIE E FASI DEL PROCEDIMENTO

● decesso e irreperibilità ai sensi del DPR 247/04 art. 2 c. 1 lett. a)-b) e art. 3 c. 1 lett. a);			
durata dell'affissione all'albo della determina di avvio	termine per presentare riscontri/osservazioni	durata affissione della determina di cancellazione	termine per opposizioni
45 gg	0	30 gg	15 gg (dalla scadenza della pubblicazione)

- art. 2 c. 1 lett. c)-d) e art. 3 c. 1 lett. b), c), d) ed e) del DPR 247/04
- art. 2490 c.c.;



● cancellazione del domicilio digitale non valido			
durata dell'affissione all'albo della determina di avvio	termine per presentare riscontri/osservazioni	durata affissione della determina di cancellazione	termine per opposizioni
45 gg	30 gg (dalla scadenza della pubblicazione)	30 gg	15 gg (dalla scadenza della pubblicazione)

● art. 40 c. 2 e 3 del D.L. 76/2020			
durata dell'affissione all'albo dell'avvenuta iscrizione dello scioglimento e avvio procedimento di cancellazione	termine per presentare formale e motivata domanda (comma 4)	durata affissione della determina di cancellazione	termine per opposizioni
30 gg	60 gg (dalla scadenza della pubblicazione)	30 gg	15 gg (dalla scadenza della pubblicazione)

Il termine di gg. 15 per il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese decorre dalla scadenza della pubblicazione del relativo provvedimento.

In mancanza di ricorso nel termine, l'Ufficio procede ad iscrivere la cancellazione nel registro imprese avvalendosi dei servizi massivi resi disponibili dal Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio.

Dell'avvio del procedimento e della conclusione dello stesso viene data diffusione anche mediante stabile pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese" e invio al domicilio digitale dell'impresa qualora valido ed attivo.

Nei procedimenti d'ufficio ex art. 2495 CC, c. 2, il Conservatore adotta direttamente il provvedimento di cancellazione delle società per le quali siano decorsi i giorni senza che sia pervenuta notizia di reclamo.

Il procedimento di cancellazione d'ufficio si conclude, in linea con la delibera 18/CC del 27/07/2021 ed anche nei casi non previsti in essa, entro 180 giorni dalla data del provvedimento di avvio.



- Interruzione del procedimento

Prima della cancellazione massiva il procedimento d'ufficio si interrompe:

A) Per cancellazione dell'impresa su istanza di parte;

B) Per la nomina del liquidatore nei procedimenti di cui all'art. 40 comma 2;

C) Per l'accertato venir meno dei presupposti per l'avvio:

- nel caso di avvio DPR 247/2004 art. 2 c. 1 c) e art. 3 c. 1 b) "mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi" se risulta effettuazione nell'ultimo triennio del pagamento di almeno una annualità di diritto annuale o di presentazione di istanze al RI/Rea;
- nel caso di avvio DPR 247/2004 art. 2 c. 1 b) e art. 3 c. 1 a) "irreperibilità" nel caso sopraggiungano differenti accertamenti;
- nel caso di avvio DPR 247/2004 art. 2 c. 1 d) "perdita dei titoli abilitativi" nel caso in cui l'impresa denunci la cessazione dell'attività;
- nel caso di avvio DPR 247/2004 art. 3 c. 1 d) "mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi" se risulta comunicazione al RI dello scioglimento della società o della ricostituzione della pluralità dei soci o della trasformazione in società di capitali;
- nel caso di avvio DPR 247/2004 art. 3 c. 1 e) "decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita" se risulta comunicazione al RI di proroga della durata, di scioglimento della società o comunque la presentazione di istanze al RI/Rea;
- nel caso di avvio ex art. 2490 cc se risulta il deposito, da parte dei liquidatori, di almeno uno dei bilanci omessi;
- nel caso di avvio per domicilio digitale inattivo per riattivazione o comunicazione di un indirizzo nuovo e valido

D) Per il positivo accoglimento da parte del Conservatore di controdeduzioni fondate su elementi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti;

E) In presenza di iscrizione di una procedura concorsuale;

F) In presenza di iscrizioni a carico delle quote sociali o dell'azienda di vincoli a favore di terzi (sequestri, confische, pegni, pignoramenti etc.).

- Sospensione del procedimento

Fatto salvo il caso della cancellazione ex art. 2490 cc, contestualmente alla pubblicazione dell'avvio l'Ufficio procede ad effettuare gli accertamenti previsti dall'art. 40 comma 1 ultimo cpv relativamente alla titolarità in capo alle società di persone di beni immobili, ed a quelli previsti dall'art. 40 comma 5 ult. cpv relativamente alla titolarità in capo alle società di capitali di beni immobili od altri beni iscritti in pubblici registri.

Nel caso in cui la verifica dia esito positivo il Conservatore sospende il procedimento di cancellazione e rimette gli atti al Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede legale la società per la nomina di un liquidatore in analogia con l'articolo 3, comma 3, del DPR 247/2004.



- Cancellazione d'ufficio delle società di capitali non operative - Disposizioni particolari.

Per le società di capitali che versano nelle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 40 DL 76/2020 la determinazione di accertamento della causa di scioglimento è immediatamente esecutiva e determina l'iscrizione massiva della stessa nel registro imprese avvalendosi del gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio.

Per la conseguente comunicazione di avvio e per la conclusione del procedimento di cancellazione d'ufficio si applicano modalità e termini di cui alle precedenti tabelle.

In caso di deposito degli atti omessi o di dimostrazione della permanenza dell'attività, se positivamente valutati ai fini di cui all'art. 40 comma 5, il Conservatore emette provvedimento di revoca dello scioglimento senza liquidazione e ne dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro imprese.

- Cancellazione d'ufficio di imprese e società per le quali è stato emesso decreto di chiusura del fallimento

L'ufficio procederà a cancellare d'ufficio, in caso di mancata opposizione e comunque ove non abbiano provveduto i soggetti obbligati, le società per le quali è stato emesso decreto di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 comma 1 numeri 3 e 4 Legge Fallimentare, o decreto di chiusura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 233 e 234 Codice della Crisi, nonché le imprese individuali con fallimento chiuso o con liquidazione giudiziale chiusa, per le quali la normativa di riferimento non contiene alcuna norma specifica.

L'ufficio procederà periodicamente per quelle posizioni per le quali sono decorsi almeno 6 mesi dalla chiusura della procedura.

Il conservatore
dott. Fabrizio Schiavoni